



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa C-469/14**

**Masterrind GmbH  
contro  
Hauptzollamt Hamburg-Jonas**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg)

«Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Regolamento (CE) n. 1/2005 — Protezione degli animali durante il trasporto — Viaggi di lunga durata — Allegato I, capo V, punto 1.4, lettera d) — Periodi di viaggio e di riposo degli animali durante il trasporto — Trasporti di bovini — Nozione di “periodo di riposo sufficiente di almeno un’ora” — Possibilità d’interrompere il trasporto più volte — Articolo 22 — Ritardi nel trasporto — Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 817/2010 — Restituzioni all’esportazione — Norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il relativo trasporto — Regolamento n. 817/2010 — Articolo 2, paragrafi da 2 a 4 — Veterinario ufficiale del punto di uscita — Relazione e dicitura sul documento attestante l’uscita degli animali dal territorio doganale dell’Unione per quanto riguarda il rispetto o meno delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 1/2005 — Risultato non soddisfacente dei controlli realizzati — Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) — Carattere vincolante o meno di detta dicitura nei confronti dell’autorità nazionale competente per il pagamento delle restituzioni all’esportazione»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 luglio 2016

1. *Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Protezione degli animali durante il trasporto — Regolamento n. 1/2005 — Specifiche tecniche — 88609 / Periodi di viaggio e di riposo — Requisiti minimi*

*[Regolamento del Consiglio n. 1/2005, allegato I, capo V, punto 1.4, d)]*

2. *Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Presupposti per la concessione — 79199 / Rispetto della normativa dell’Unione concernente il benessere degli animali vivi durante il trasporto — 88598 / Competenza dell’autorità amministrativa nazionale a concludere, contrariamente alla dichiarazione del veterinario ufficiale, che la normativa dell’Unione è stata rispettata*

*(Regolamento del Consiglio n. 1/2005; regolamento della Commissione n. 817/2010, considerando 5)*

1. L’allegato I, capo V, punto 1.4, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un trasporto su strada di animali delle specie considerate, in particolare quelli della specie bovina tranne i vitelli, da un lato, il periodo di riposo tra i periodi di viaggio può essere di regola superiore a un’ora. Tuttavia, detta durata, laddove sia superiore a un’ora, non dev’essere tale, nelle condizioni concrete in cui si svolgono il riposo e il trasporto complessivamente considerati, da esporre a lesioni o a sofferenze inutili gli animali trasportati. Inoltre, i periodi di viaggio e di riposo combinati, previsti al

punto 1.4, lettera d), di tale capo, non possono eccedere le 29 ore, fatta salva la possibilità di prolungarli di 2 ore nell'interesse degli animali, ai sensi del punto 1.8 di detto capo, e ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 del medesimo regolamento in caso di circostanze imprevedibili. Dall'altro lato, i periodi di spostamento della durata massima di 14 ore ciascuno possono includere una o più fasi di sosta. Tali fasi di sosta devono essere aggiunte alle fasi di spostamento ai fini del calcolo della durata totale del periodo di trasporto di un massimo di 14 ore di cui esse fanno parte.

(v. punto 43, dispositivo 1)

2. Il regolamento n. 817/2010, recante modalità d'applicazione ai sensi del regolamento n. 1234/2007 per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione, dev'essere interpretato nel senso che l'autorità competente per il pagamento di restituzioni all'esportazione di bovini non è vincolata alla dicitura apposta dal veterinario ufficiale del punto di uscita sul documento attestante l'uscita dal territorio doganale dell'Unione degli animali di cui trattasi, secondo la quale le pertinenti disposizioni del regolamento n. 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, non sarebbero state rispettate nell'ambito del trasporto di tali animali per tutti o parte di questi ultimi.

Infatti, in base alle disposizioni del regolamento n. 817/2010, la decisione relativa al rispetto delle condizioni cui è subordinato il diritto al pagamento delle restituzioni all'esportazione, in particolare per quanto concerne l'osservanza delle disposizioni applicabili del regolamento n. 1/2005, rientra nelle attribuzioni dell'autorità nazionale competente per tale pagamento, in quanto le indicazioni fornite dal veterinario ufficiale del punto di uscita, nell'ambito della loro collaborazione istituita dal regolamento n. 817/2010, costituiscono certamente un elemento di prova, che, tuttavia, è confutabile. Tale rilievo risulta avvalorato nel caso in cui le valutazioni compiute dal veterinario non vertano sulle condizioni fisiche e sullo stato di salute degli animali, le quali, ai sensi del considerando 5 del regolamento n. 817/2010, richiedono una competenza e un'esperienza specifiche che giustificano che i controlli siano effettuati da un veterinario.

(v. punti 50-52, dispositivo 2)